

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** e con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 6 ottobre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), DANIELE DELLI CARRI (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 919/17pf15-16/SP/ac del 20.7.2016).

(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), DANIELE DELLI CARRI (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 924/86pf15-16/SP/cc del 20.7.2016).

Il deferimento

Con provvedimento Prot. 919/17 pf 15-16/SP/ac in data 20 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Pulvirenti Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa;
- Delli Carri Daniele, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all'Albo del Settore Tecnico sospeso e iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- Di Luzio Piero, in quanto titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket Football Club, con riferimento al quale all'epoca dei fatti ha percepito il relativo compenso, pur essendo stato esonerato dal prestare attività in favore della medesima Società;
- Arbotti Fernando Antonio, Agente di Calciatori fino al 31.3.2015 e successivamente soggetto che svolge attività rilevante nell'ordinamento Federale in conseguenza dei mandati ricevuti;
- la Società Calcio Catania Spa;

per rispondere tutti della violazione di cui all'art. 1bis comma 1 del CGS, per avere ognuno nelle rispettive qualità sopra indicate, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, violato i doveri di lealtà probità e correttezza, attraverso le condotte poste in essere in vista della gara del campionato di serie B Brescia - Catania disputata il 9.05.2015.

In particolare, il Pulvirenti quale soggetto promotore interessato economicamente alla alterazione del risultato di Brescia - Catania, il Delli Carri quale latore della iniziativa del Pulvirenti, il Di Luzio quale mediatore tra i primi due e Arbotti e quest'ultimo quale soggetto che avrebbe dovuto prendere contatti con i giocatori delle squadre di Brescia e Catania, ponevano in essere condotte dirette a verificare la possibilità di alterare il risultato della gara Brescia - Catania del 9/5/2015 ottenendo il risultato di 2 a 2, e poi verificavano la possibilità di alterare la gara con la vittoria del Catania con due goal di scarto, iniziativa che non aveva seguito per la dichiarata impossibilità dell'Arbotti a prendere contatto con i giocatori delle due squadre.

La Società Calcio Catania Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal Pulvirenti Antonino e ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS per le condotte poste in essere dal Delli Carri Daniele.

Con ulteriore provvedimento prot. 924/86 pf 15-16/SP/cc in data 20 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Pulvirenti Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa;
- Delli Carri Daniele, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all'Albo del Settore Tecnico sospeso e iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- Di Luzio Piero, in quanto titolare di un contratto con la soc. Genoa Cricket Football Club, con riferimento al quale all'epoca dei fatti ha percepito il relativo compenso, pur essendo stato esonerato dal prestare attività in favore della medesima Società;
- Arbotti Fernando Antonio, Agente di Calciatori fino al 31.3.2015 e successivamente soggetto che svolge attività rilevante nell'ordinamento Federale in conseguenza dei mandati ricevuti;
- la Società Calcio Catania Spa;

Per rispondere tutti della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere per avere, ognuno nelle rispettive qualità sopra indicate, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra quali M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B Bologna - Catania disputata il 27 aprile 2015 e terminata con il risultato di 2-0, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori del Bologna allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva;

Per tutti con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6 del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere, con riferimento alle altre gare contestate nell'ambito del proc. 1064 pf 14-15 e 1064 bis pf 14-15, per i quali è intervenuto giudicato da parte degli Organi della Giustizia Sportiva.

Per la Società Calcio Catania Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 7, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal Pulvirenti Antonino e la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, e dell'art. 7, comma 4, per le condotte poste in essere dal Delli Carri Daniele e, ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 4, comma 5, del CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in essere da Arbotti Fernando Antonio, Di Luzio Piero, M. F. e da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede.

Le difese dei deferiti

1. Il Sig. Arbotti ha fatto pervenire specifica istanza con cui ha chiesto la riunione dei sopra indicati procedimenti, nonché due memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali, evidenzia:

- la carenza di "potestas iudicandi" della FIGC nei confronti dell'esponente in quanto l'atto di deferimento e l'avviso di conclusione delle indagini "specificano che l'esponente sarebbe stato soggetto all'ordinamento sportivo sino al 31/3/2015";
- la nullità dell'atto di deferimento per sua indeterminatezza nonché per violazione dei fondamentali diritti di difesa ex art. 111 Cost. nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del CGS del CONI;
- la opportunità della sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello penale recante n. 233/2014 r.g.;
- la errata interpretazione delle intercettazioni agli atti che hanno condotto ad un chiave di lettura lontana dai fatti come realmente occorsi;
- la mancata alterazione del risultato sportivo delle partite oggetto dei deferimenti;
- l'assenza della associazione in capo all'Arbotti non avendo questi mai posto in essere atti idonei a porre in pericolo quanto tutelato dall'art. 7 del CGS né conoscendo il Sig. Impellizzeri;

Conclude chiedendo,

in relazione al procedimento n. 919/17:

- in via pregiudiziale, lo stralcio del procedimento, sempre in via pregiudiziale di dichiarare la carenza della potestas iudicandi degli organi di giustizia sportiva, in via ulteriormente pregiudiziale dichiarare le nullità del presente procedimento, in via sempre pregiudiziale sospendere il procedimento in attesa della definizione di quello penale;
- nel merito prosciogliere il deferito dagli addebiti contestati;
- in estremo subordine salvo gravame determinare la sanzione nei limiti previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali e nella qualità e specie dell'ammenda, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.

in relazione al procedimento n. 924/86:

- in via pregiudiziale, lo stralcio del procedimento, sempre in via pregiudiziale di dichiarare la carenza della potestas iudicandi degli organi di giustizia sportiva, in via ulteriormente pregiudiziale dichiarare le nullità del presente procedimento, in via sempre pregiudiziale sospendere il procedimento in attesa della definizione di quello penale;

- nel merito prosciogliere il deferito dagli addebiti contestati;

- in estremo subordine salvo gravame voglia derubricare la violazione scritta e determinare la sanzione nei limiti previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali e nella qualità e specie dell'ammenda, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.

2. Il Catania Calcio Spa ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale ha esposto le proprie tesi difensive in relazione ad entrambi i procedimenti. Evidenzia infatti:

- la assoluta inconsistenza ed infondatezza delle tesi accusatorie prospettate dalla Procura Federale;

- che l'esame degli atti dei due procedimenti e l'analisi dell'evolversi degli eventi esclude ogni responsabilità a carico del club siciliano. Dalle indagini non sono emersi nei confronti dei soggetti riconducibili al Catania Calcio (Pulvirenti e Delli Carri) elementi in grado di supportare i gravi addebiti contestati dalla Procura Federale per entrambe le gare;

- le condotte contestate, a tutto voler concedere, sarebbero caratterizzate da un comune disegno violativo con quelle oggetto dei due precedenti procedimenti (CU 15/2015, 24/2015), sarebbe quindi applicabile alle fattispecie l'istituto della continuazione.

Conclude chiedendo per entrambi i procedimenti in via principale prosciogliere la Società Calcio Catania Spa da ogni addebito; in estremo e denegato subordine limitare la sanzione ad una lieve ammenda in applicazione dell'istituto della continuazione delle condotte oggi in esame con quelle oggetto dei precedenti procedimenti.

3. Il Sig. Antonio Pulvirenti ha fatto pervenire una memoria ove ha esposto le proprie tesi difensive in relazione ad entrambi i procedimenti. Evidenzia infatti:

- l'insussistenza degli addebiti contestati, nello specifico la violazione dell'art. 7 CGS in relazione alla partita Bologna – Catania del 27/4/15. Per l'esistenza dell'illecito di cui all'art. 7 CGS occorre che vi siano stati contatti suscettibili di alterare il risultato della gara, fattispecie non verificatasi nel caso di specie;

- in relazione alla partita Brescia – Catania del 9/5/15, l'insussistenza degli addebiti contestati, nello specifico la violazione dell'art. 1 bis c. 1 CGS. Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini risultano essere vaghi e privi di consistenza, non risultano provati gli elementi necessari per la sussistenza della ipotesi di cui all'art. 1 bis c. 1 CGS e ciò anche in considerazione delle dichiarazioni rese dal Sig. Pulvirenti;

Conclude chiedendo, in via preliminare per il proscioglimento; in subordine limitare la sanzione in considerazione della continuazione delle condotte oggi in esame con quelle oggetto dei precedenti procedimenti (CU 15/2015-2016, 53/2015-2016, 65/2015-2016).

4. Il Sig. Daniele Delli Carri ha fatto pervenire due memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali, evidenzia:

- la nullità dell'atto di deferimento per violazione dell'art. 111 Cost., attesa la illegittima frammentazione dell'azione disciplinare in netto contrasto con i principi posti in materia di abuso del processo;

- la correttezza e probità sportiva della condotta del Sig. Delli Carri in relazione alla gara di campionato Brescia – Catania del 9/5/15. Le conversazioni telefoniche (fumose e inconcludenti) non si sono concretizzate in nessuna condotta non superando neppure la soglia del tentativo;

- il mancato consolidamento della prova in ordine al compimento degli atti idonei ad integrare la fattispecie di cui all'art. 7 comma 1 CGS in relazione alla gara Bologna – Catania del 27/4/15. Mancherebbero infatti la concretezza e materialità, caratteristiche necessarie ad integrare l'illecito contestato;

- che all'incolpato non può essere applicato un ulteriore aumento di pena legato alla pluralità degli illeciti posti in essere;

- la sussistenza del vincolo di continuazione e l'applicabilità del conseguente regime sanzionatorio. A tutto voler concedere, il fatto contestato deve essere posto in continuazione con gli altri illeciti già accertati, la cui pronuncia è passata in giudicato.

Conclude chiedendo per il procedimento n. 919/17, in via preliminare dichiarare nullo il deferimento in quanto in violazione del principio del divieto di abuso del diritto; in via principale e nel merito prosciogliere l'incolpato; in via graduata porre l'illecito contestato in continuazione con quelli di cui ai CFA n. 10/2016/201 e per l'effetto comminare la sanzione di un mese di inibizione ed Euro 3.000,00 di ammenda.

Conclude chiedendo per il procedimento n. 924/86, in via preliminare dichiarare nullo il deferimento in quanto in violazione del principio del divieto di abuso del diritto; in via principale e nel merito prosciogliere l'incolpato; in via graduata porre l'illecito contestato in continuazione con quelli di cui ai CFA n. 10/2016/201 e per l'effetto comminare la sanzione di due mesi di inibizione ed Euro 6.000,00 di ammenda.

Il dibattimento

Alla udienza del 6 ottobre 2016, la Procura Federale preliminarmente ha chiesto la riunione dei due procedimenti nonché evidenziato che le eccezioni preliminari formulate dalle parti sono state già esaminate da questo Tribunale e dalla Corte di Appello Federale nelle decisioni precedentemente rese; si è, quindi, riportata agli argomenti esposti nel deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed inconsiderazione della "continuazione" la applicazione delle seguenti sanzioni:

- Pulvirenti Antonino, € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) di ammenda;

- Delli Carri Daniele, 1 (uno) anno di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc;

- Di Luzio Piero, 6 (sei) mesi di inibizione;

- Arbotti Fernando Antonio, 1 (uno) anno di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc;

- Calcio Catania Spa, € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda

Per il Sig. Pulvirenti ed il Calcio Catania sono comparsi gli Avv.ti Grasso e Chiacchio, i quali si sono riportati agli argomenti difensivi esposti nelle memorie ritualmente depositate chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Per il Sig. Delli Carri sono comparsi gli Avv.ti Tortorella e Pioreschi i quali hanno evidenziato la violazione del principio del favore rei, nonché la violazione del principio del

giusto processo di cui all'art. 2 c. 2 del CGS Coni. I difensori si sono quindi riportati agli argomenti difensivi esposti nelle memorie difensive ritualmente depositate chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

È comparso, per il deferito Sig. Di Luzio, l'Avv. Del Trono il quale ha evidenziato la genericità dei capi di imputazione, la parcellizzazione dei procedimenti e concluso chiedendo in via principale il proscioglimento del deferito dagli addebiti ascritti, in subordine la riduzione della pena anche al di sotto del minimo edittale.

Per il Sig. Arbotti è comparso l'Avv. Cristofaro il quale ha segnalato la violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 2 c. 2 del CGS Coni; si è quindi riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il Collegio, ritenuto che ricorrono ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, accoglie l'istanza di riunione dei due procedimenti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Preliminarmente si segnala, come rilevato dalla Procura Federale in sede di dibattimento, che le eccezioni preliminari formulate dai deferiti sono state già esaminate da questo Tribunale nelle precedenti decisioni pubblicate nei C.U. 15/2015-2016, 53/2015-2016, 65/2015-2016.

In merito al difetto di giurisdizione rilevato dal Sig. Arbotti si rileva che il deferito è tenuto all'osservanza delle norme federali e quindi soggiace alle decisioni di questo Tribunale, in quanto all'epoca dei fatti (aprile – maggio 2015) era iscritto nel Registro degli Agenti dei calciatori presso la FIGC.

Si rileva, inoltre, che gli atti di deferimento - redatti in modo dettagliato con indicazione dei fatti contestati, delle norme violate, delle fonti di prova acquisite, ecc. - hanno consentito ai deferiti di replicare alle accuse mosse, nonché delineare una strategia difensiva che, differentemente, i deferiti non avrebbero potuto porre in essere.

Vanno quindi rigettati i rilievi mossi circa la asserita indeterminatezza dei deferimenti e la violazione degli stessi sia al dettato dell'art. 111 della Costituzione sia a quanto disposto dall'art. 2 c. 2 del CGS Coni.

Del pari deve essere rigettata la richiesta preliminare di subordinare il presente procedimento disciplinare sportivo all'esito del giudizio penale in essere presso il Tribunale di Catania in quanto gli elementi di prova acquisiti dalla Procura Federale risultano sufficienti per avviare i procedimenti in esame.

Nel merito.

Gli addebiti contestati, relativi alle partite Bologna – Catania del 27/4/2015 e Brescia – Catania del 9/5/2015, derivano dalla acquisizione degli atti e documenti dell'indagine penale, in essere presso il Tribunale di Catania, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di frodi sportive.

Gli atti e documenti forniscono un quadro completo finalizzato a valutare - anche in autonomia rispetto alle precedenti decisioni - se i deferiti, in relazione alle suddette partite, debbano essere sanzionati per la violazione degli articoli contestati.

L'esame delle risultanze probatorie evidenzia, con chiarezza, la presenza sia di un linguaggio criptico convenzionale, sia di una fitta rete di rapporti tra i soggetti coinvolti, il tutto finalizzato alla alterazione del risultato delle partite oggi contestate disputate dal Catania Calcio ed alla effettuazione di scommesse con esito certo da cui ottenere un rilevante vantaggio economico. Particolare rilevanza assumono le dichiarazioni confessorie rese dal Sig. Pulvirenti e dal Di Luzio.

In relazione alle partite riportate nei deferimenti si segnala quanto segue:

Bologna – Catania del 27/4/2015

Le intercettazioni - di cui per brevità si riportano solo i "progressivi", nello specifico 229, 1806, 319, 69, 1456, 1470, 1653, 1488, 473 tutti del 2015 - nonché le dichiarazioni rese dal Sig. Pulvirenti nella audizione dinanzi alla Procura Federale in data 27/7/2015 e quelle del Sig. Di Luzio del 17/10/2015, evidenziano la presenza di un sodalizio, con evidenti finalità illecite, volto alla alterazione del risultato della partita Bologna – Catania del 27/4/2015. La effettiva alterazione del risultato della gara non si è verificata solo per ragioni di natura economica (richieste di denaro superiori a quelle preventivate) e non per inattività dei soggetti coinvolti.

L'esame della documentazione probatoria in atti conferma che vi sono stati contatti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara, idonei a integrare l'illecito sportivo contestato. Ed infatti, sono stati posti in essere comportamenti che hanno di gran lunga superato la c.d. "fase preparatoria" e si sono tradotti in qualcosa di "apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato" (TFN C.U. 65/2015).

Brescia – Catania del 9/5/2015

La Procura Federale ha contestato ai deferiti di aver svolto delle attività contrarie all'ordinamento Federale non idonee a configurare i requisiti minimi richiesti per la applicazione dell'art. 7 CGS, ma sufficienti per ipotizzare la violazione dell'art. 1bis CGS. Non vi è, infatti, "prova che il programma criminoso si sia effettivamente perfezionato neanche nella sua fase preparatoria, stante il rifiuto dell'Arbotti di accedere alla proposta alternativa del Pulvirenti (...) e il rifiuto successivo di Pulvirenti di autorizzare la proposta dell'Arbotti di far vincere la squadra etnea con due goal di scarto, a causa delle difficoltà di Arbotti di reclutare calciatori per la combine".

Le intercettazioni - di cui, come per la precedente fattispecie, si riportano, per brevità, solo i "progressivi", nello specifico 635, 722, 2218, 2263, 115, 2427, 2441, 125, 2462, 945, tutti del 2015 - nonché le dichiarazioni rese dal Sig. Pulvirenti e dal Di Luzio nelle già menzionate audizioni dinanzi alla Procura Federale rispettivamente del 27/7/2015 e del 17/10/2015 confermano gli assunti della Procura Federale.

Il comportamento dei deferiti, anche se non configura la più grave fattispecie dell'illecito sportivo, deve essere sanzionato in quanto ben lontano dai principi dell'ordinamento sportivo e dello sport in generale. L'art. 1 bis del CGS impone alle Società, dirigenti, atleti, ecc. di conformare il proprio comportamento ai principi di "lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". La semplice lettura delle intercettazioni e degli atti di indagine induce questo Tribunale a ritenere che, nel caso in esame, il comportamento dei deferiti sia stato ben lontano dai suddetti principi.

In merito alla determinazione delle sanzioni di entrambe i deferimenti, oggi riuniti, nonché all'applicazione dell'istituto della "continuazione" richiesta anche dalla Procura, questo Tribunale tiene in considerazione i principi enunciati nei precedenti C.U..

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge le seguenti sanzioni:

- Pulvirenti Antonino, € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) di ammenda;
- Delli Carri Daniele, 3 (tre) mesi di inibizione oltre a € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Di Luzio Piero, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione oltre ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda;
- Arbotti Fernando Antonio, 3 (tre) mesi di inibizione oltre a 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Calcio Catania Spa, € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda.

(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE PIPOLA (già Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano – non tesserato), GENNARO CERASO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano), FELICE PIPOLA (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Calcio Pomigliano), SALVATORE VIOLETTI (all'epoca dei fatti dirigente della Società ASD Calcio Pomigliano), Società ASD CALCIO POMIGLIANO - (nota n. 1904/447 pf15-16 SP/mq del 11.8.2016).

Il deferimento:

Con atto di deferimento del 19.07.2016 il Procuratore Federale Aggiunto esercitava l'azione disciplinare nei confronti di:

- Pipola Raffaele, Presidente della ASD Calcio Pomigliano s.s. 2012/2013, s.s. 2013/2014, dal 01.07.2014 al 12.07.2014, non tesserato, per rispondere ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 CGS, della violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in quanto, al termine della gara di serie D, girone H, Pomigliano – Isola Liri disputata a Pomigliano D'Arco il giorno 01.11.2015 si è introdotto all'interno degli spogliatoi dello stadio comunale, senza averne titolo, in quanto non tesserato e non iscritto in distinta, minacciando l'Osservatore Arbitrale Pergola Alessandro ed impedendo allo stesso di accedere allo spogliatoio dell'arbitro per il consueto colloquio di fine gara;
- Ceraso Gennaro, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Calcio Pomigliano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, avendo omesso ogni controllo e dovuta vigilanza, ponendo in essere una condotta acquiescente, in relazione alle interviste reiterate rilasciate agli organi di stampa dal Sig. Pipola Raffaele, il quale, nonostante non abbia più alcun incarico societario, continua a qualificarsi all'esterno come Patron della ASD Calcio Pomigliano;
- Pipola Felice, all'epoca dei fatti vicepresidente della ASD Calcio Pomigliano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis,

commi 1 e 3 del CGS della FIGC, per aver consentito in qualità di dirigente accompagnatore, in occasione della gara Pomigliano – Isola Liri del 01.11.2015 serie D, girone H, l'accesso all'interno dello spogliatoio dello stadio comunale di Pomigliano d'Arco, del proprio padre non tesserato e non iscritto in distinta, Pipola Raffaele; nonché per non essersi presentato, sebbene regolarmente convocato, dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non adducendo alcuna causa ostativa;

- Violetti Salvatore, all'epoca dei fatti dirigente della ASD Calcio Pomigliano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 3 del CGS della FIGC, per aver consentito in qualità di dirigente addetto all'arbitro, in occasione della gara Pomigliano – Isola Liri del 01.11.2015 serie D, girone H, l'accesso all'interno dello spogliatoio, del Sig. Pipola Raffaele, non tesserato e non iscritto in distinta, Pipola Raffaele; nonché per non essersi presentato, sebbene regolarmente convocato, dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non adducendo alcuna causa ostativa;

- la Società ASD Calcio Pomigliano, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS;

Il patteggiamento

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i deferiti Raffaele Pipola, Gennaro Ceraso e la Società ASD Calcio Pomigliano.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Pipola, il Sig. Gennaro Ceraso e la Società ASD Calcio Pomigliano, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Raffaele Pipola, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Gennaro Ceraso, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società ASD Calcio Pomigliano, sanzione della ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 500,00 (Euro cinquecento/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione

della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito nei confronti dei Signori Felice Pipola e Salvatore Violetti.

Il dibattimento:

Alla riunione odierna il Rappresentante della Procura Federale, ritenuta provata la responsabilità per gli odierni deferiti chiedeva l'irrogazione della inibizione per mesi 6 (sei) per Pipola Felice e, ugualmente, inibizione per mesi 6 (sei) per Violetti Salvatore.

Motivi della decisione:

Il proposto deferimento è fondato e merita accoglimento.

Le contestazioni scaturiscono dalle indagini svolte dalla Procura Federale nell'ambito del procedimento disciplinare n. 447 pf 15-16 avente ad oggetto “*Accertamento della identità della persona che ha impedito l'accesso allo spogliatoio dell'arbitro, dell'Osservatore Arbitrale, Sig. Alessandro Pergola, durante la gara Pomigliano-Isola Liri del 1.11.2015*”.

L'attività della Procura Federale trae, quindi, origine dall'esposto dell'Osservatore Arbitrale, Alessandro Pergola, allegato alla relazione della gara in oggetto.

In particolare, il Sig. Pergola riferiva di essere stato avvicinato da un Signore che si qualificava come Presidente del Pomigliano mentre scendeva le scale che conducevano allo spogliatoio della terna arbitrale; riferiva di essere stato aggredito verbalmente e con minacce da tale individuo, il quale si frapponeva fisicamente dinanzi alla porta dello spogliatoio impedendogli di fatto l'accesso. Di essere stato costretto ad allontanarsi dal recinto di gioco scortato dal Dirigente Accompagnatore Sig. Pipola Felice e di esservi potuto rientrare solo successivamente non essendo più presente sul posto il soggetto che lo aveva aggredito.

Le indagini della Procura Federale hanno consentito di accertare che a rendersi responsabile dell'aggressione è stato il Sig. Pipola Raffaele, padre del Sig. Pipola Felice, già Presidente della ASD Calcio Pomigliano fino al 2013, attualmente non tesserato, riconosciuto grazie a delle fotografie sottoposte al Sig. Pergola nel corso delle audizioni del 21.01.2016 e del 17.02.2016.

Risulta provata, pertanto, per i due deferiti, la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS per aver consentito, il Pipola Felice in qualità di Dirigente Accompagnatore ed il Violetti Salvatore in qualità di Dirigente addetto all'arbitro, l'accesso al recinto di gioco interno allo stadio comunale di Pomigliano D'Arco del Sig. Pipola Raffaele, non tesserato e non iscritto in distinta.

Alla luce dei documenti in atti risulta provata, altresì, la violazione da parte dei due deferiti dell'art. 1 bis, comma 3 CGS per non essersi presentati (sebbene regolarmente convocati dalla Procura Federale per il giorno 11.03.2016), dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non adducendo alcuna causa ostativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Raffaele Pipola;
- inibizione mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Gennaro Ceraso;
- ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) nei confronti della Società ASD Calcio Pomigliano.

In accoglimento del proposto deferimento infligge al Sig. Pipola Felice, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed al Sig. Violetti Salvatore, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 (sei).

(28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ATTILIO DI STEFANO (Amministratore unico dal 29.7.2013 al 4.9.2013 e dal 12.9.2014 al 1.8.2014, nonché membro del Consiglio Direttivo con la carica di Presidente nella s.s. 2013/14 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD), SABINA SANTINELLO (Amministratore unico dal 1.8.2014 al 15.12.2014 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD, socio di riferimento e amministratore unico dal 31.1.2014 al 20.4.2015 della B&L Industries Srl, socio unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD dal 7.8.2014 alla data del fallimento, nonché membro del Consiglio Direttivo con la carica di amministratore unico nella s.s. 2014/15 fino al 5.1.2015 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD), LUCIANO PATITUCCI (Amministratore unico dal 15.12.2014 alla data del fallimento della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD, amministratore unico dal 20.4.2015 della B&L Industries Srl, socio unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD dal 7.8.2014 alla data del fallimento, nonché membro del consiglio direttivo con la carica di Presidente nella s.s. 2014/15 e dal 5.1.2015, anche di amministratore unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD) - (nota n. 848/98pf15-16/AM/sds del 19.7.2016).

Il deferimento:

Con atto di deferimento del 19.07.2016 il Procuratore Federale Aggiunto esercitava l'azione disciplinare nei confronti di:

- Attilio Di Stefano, per rispondere della violazioni dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver causato la cattiva gestione della Società, in crisi economica e finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica e della cessione delle quote sociali, che ha successivamente determinato il dissesto

economico-patrimoniale e il conseguente fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD, e in particolare per le condotte dettagliatamente descritte nella parte motiva del deferimento; della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC per non aver redatto, approvato e depositato il bilancio ufficiale della Società al 31/12/2013;

- Sabina Santinello, per rispondere della violazioni dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver causato la cattiva gestione della Società, in grave crisi economica e finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica e della cessione delle quote sociali, che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD, e in particolare delle condotte descritte nella parte motiva del deferimento; della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC per non aver redatto, approvato e depositato il bilancio ufficiale della Società al 31/12/2013; nonché della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in relazione all'art. 1 bis, comma 5 del CGS della FIGC, per non aver vigilato sull'operato dell'amministratore unico, Sig. Luciano Patitucci, in qualità di amministratore unico e di socio di maggioranza della B&L Industries Srl, socio unico della FC Civitanovese 1919 Srl SSD dal 01/08/2014 alla data del fallimento e per non aver fornito adeguato supporto finanziario, anche mediante interventi sul capitale sociale, alla Società calcistica attraverso la B&L Industries, della quale era proprietaria, determinandone in tal modo il fallimento;

- Luciano Patitucci, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver causato la cattiva gestione della Società che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD, e in particolare delle condotte descritte nella parte motiva del deferimento; della inosservanza del medesimo art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC per non aver redatto, approvato e depositato il bilancio ufficiale della Società al 31/12/2013 e per non aver depositato presso la curatela fallimentare, in ottemperanza alle prescrizioni della Legge Fallimentare, la documentazione contabile della Società; nonché della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in relazione all'art. 1 bis, comma 5 del CGS della FIGC, per non aver fornito adeguato supporto finanziario, anche mediante interventi sul capitale sociale, alla FC Civitanovese 1919 Srl SSD attraverso la B&L Industries, della quale è amministratore unico dal 20/04/2015, determinandone in tal modo il fallimento;

Il dibattimento:

Alla seduta del 06/10/2016, era presente il Rappresentante della Procura Federale, nessuno per i deferiti.

Il Tribunale preliminarmente verificava la regolarità delle notifiche effettuate alle parti e, in particolare, al Sig. Luciano Patitucci notificato sia all'indirizzo di Roma, Viale dell'Astronomia, n. 19 ove risulta "trasferito" sia presso l'indirizzo di La Valletta, Malta, dove deve ritenersi correttamente notificato per compiuta giacenza.

La Procura Federale preliminarmente rilevava un errore materiale nell'atto di deferimento il quale, nell'ultima pagina, alla lettera b) delle contestazioni mosse al Sig. Luciano Patitucci,

fa riferimento all'omesso deposito del bilancio al "31 dicembre 2013" anziché "31 dicembre 2014", chiedeva, pertanto, al Tribunale di tenerne conto ai fini della decisione.

Il Rappresentante della Procura, ritenuta provata la responsabilità dei deferiti, chiedeva l'irrogazione della inibizione per anni 2 (due) e un'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per Attilio Di Stefano, inibizione per anni 3 (tre) e un'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per Sabina Santinello, inibizione per anni 5 (cinque) e un'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per Luciano Patitucci.

Motivi della decisione:

Il proposto deferimento è fondato e merita accoglimento.

Le contestazioni scaturiscono dalle indagini svolte dalla Procura Federale nell'ambito del procedimento disciplinare n. 98 pf 15-16 avente ad oggetto "*Violazioni relative al fallimento della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD (Senza Protocollo del 14.09.2015). Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 14.09.2015 al n. 98pf15-16*".

L'attività della Procura Federale trae, quindi, origine dal Fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD dichiarato dal Tribunale di Macerata con la sentenza n. 60/2015 del 29/06/2015 da cui scaturiva la revoca dell'affiliazione della Società ex art. 16 NOIF (C.U. n. 23/A del 16/07/2015).

L'indagine, mirante ad accertare l'esistenza di eventuali responsabilità nella gestione amministrativa e finanziaria ascrivibili agli organi direttivi della Società sportiva, ha riguardato i due anni antecedenti la data del fallimento ovvero il periodo che va dalla costituzione della Società, avvenuta il 27/06/2013, alla data del fallimento del 29/06/2015.

La ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della Società è risultata particolarmente difficile in quanto non risultano depositati presso gli Archivi del Registro delle Imprese i bilanci ufficiali al 31/12/2013 ed al 31/12/2014 né altri atti societari. Inoltre, l'amministratore della Società non ha provveduto al deposito della documentazione contabile afferente la Società sportiva presso la curatela, in adempimento di quanto previsto dalla normativa fallimentare.

Tuttavia, anche grazie alle risultanze istruttorie contenute in pregressi procedimenti concernenti violazioni economiche e gestionali da parte della FC Civitanovese 1919 Srl SSD (proc. n. 728 pf 14-15, proc. n. 953 pf 14-15, proc. n. 225 pf 15-16, proc. n. 226 pf 15-16, tutti acquisiti al presente fascicolo) nonché grazie alle testimonianze rese in sede di audizione dalla Signora Marta Bitti, è stato possibile appurare che nel biennio precedente il fallimento sono state sistematicamente eluse, se non violate, basilari norme in materia gestionale ed economica.

Tale colpevole e prolungata cattiva gestione del sodalizio ha determinato lo stato di dissesto economico, patrimoniale e finanziario, che ha condotto al fallimento la FC Civitanovese 1919 Srl SSD.

In particolare, nel corso delle indagini relative al procedimento n. 728 pf 14-15 è stato acquisito un contratto preliminare di cessione di quote della FC Civitanovese 1919 Srl SSD (contratto successivamente non andato a buon fine) del 12/02/2015 tra la promittente venditrice B&L Industries e la promittente acquirente FLAD Srl, al quale risulta allegato un

bilancio di previsione 2014-2015, privo di data, ma che, facendo riferimento a debiti nei confronti di fornitori fino al 30/01/2015, deve ritenersi essere successivo a tale data.

Alla luce di tale documento, risulta una esposizione debitoria del sodalizio alla fine della stagione sportiva 2013/2014 pari almeno a euro 136.116,84 che, alla data del 30/01/2015, si era incrementata fino a raggiungere una somma non inferiore ad euro 876.371,95.

La Signora Marta Bitti, addetta stampa della Società nella stagione sportiva 2014/2015, audita dalla Procura Federale in data 09/11/2015, ha dichiarato di aver ricevuto nel mese di dicembre 2014, al pari di diversi tesserati della Società, dal neo presidente Sig. Luciano Patitucci, un bonifico per una mensilità pregressa non onorata il cui numero CRO risultò poi non veritiero e quindi, di fatto, inesistente.

Determinanti, altresì, le risultanze istruttorie del proc. n. 728 pf 14-15 deciso in data 03/12/2015, C.U. n. 41/TFN, all'esito del quale, questa sezione disciplinare, condannava i deferiti Patitucci e Bresciani per le condotte contestate in quella sede e rilevava come *“nella copiosa documentazione raccolta dall'organo inquirente è emersa una situazione gestionale della Società FC Civitanovese a dir poco disastrosa, con richieste di pagamenti da parte di fornitori, pignoramenti, il distacco delle utenze presso l'impianto sportivo per il mancato pagamento delle forniture, la mancanza di attrezzatura sportiva e la difficoltà dei tesserati a poter svolgere l'attività sportiva”*.

Risulta provata, pertanto, per i tre deferiti succedutisi nella carica di amministratore unico della Società, la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF avendo gli stessi determinato il dissesto economico-patrimoniale ed il conseguente fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD.

Risulta, altresì, provata a carico di Attilio Di Stefano e di Sabina Santinello, la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS per non aver redatto, approvato e depositato il bilancio ufficiale al 31.12.2013.

Il Tribunale rigetta nel merito l'istanza della Procura Federale di riformulazione dell'incolpazione nei confronti di Luciano Patitucci per omesso deposito del bilancio ufficiale al 31.12.2013 e ritiene, quindi, allo stesso non ascrivibile tale capo b) del deferimento avendo egli assunto la carica di amministratore unico il 15.12.2014.

La documentazione in atti fornisce adeguato riscontro anche della colpevole inerzia della Sig.ra Sabina Santinello e del Sig. Luciano Patitucci succedutisi nella carica di amministratore unico della B&L Industries Srl, socio unico della FC Civitanovese 1919 Srl SSD. Risulta provata, quindi, nei loro confronti anche la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all'art. 1 bis comma 5 CGS per il controllo indirettamente esercitato sul sodalizio attraverso il socio unico B&L Industries Srl e che, nondimeno, avrebbe richiesto un controllo effettivo sulla gestione economica della Società ed interventi sul capitale tali da arginare il grave dissesto ed il conseguente fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge a:

- Attilio Di Stefano, la inibizione per anni 2 (due) e l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- Sabina Santinello, la inibizione per anni 3 (tre) e l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- Luciano Patitucci, la inibizione per anni 4 (quattro) e l'ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** e con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 6 ottobre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente p.t. della Società Genoa CFC Spa), Società GENOA CFC Spa - (nota n. 1701/1088 pf15-16 SP/cc del 5.8.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 5.8.2016, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Preziosi Enrico, Presidente pro tempore della Società Genoa CFC Spa poiché, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tentava, prendendo spunto dalla direzione di gara, ritenuta non soddisfacente, della partita Carpi – Genoa del 16-4-2016, di colloquiare con il Commissario CAN A Sig. Domenico Messina effettuando, in data 17-4-2016, una telefonata sull'utenza Federale a disposizione di quest'ultimo ed inviando, successivamente, sulla medesima utenza un sms, il tutto al fine di interferire sulle future designazioni arbitrali di competenza del detto Commissario;
- la Società Genoa CFC Spa per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta del suo Presidente come sopra descritta.

Il patteggiamento

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i deferiti Enrico Preziosi e la Società Genoa CFC Spa.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Enrico Preziosi e la Società Genoa CFC Spa hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Enrico Preziosi, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per la Società Genoa CFC Spa, sanzione della ammenda di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda € 10.000,00 (Euro diecimila/00) nei confronti del Sig. Enrico Preziosi;*
- ammenda di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) nei confronti della Società Genoa CFC Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO OSTI (all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della Società UC Sampdoria Spa), FILIPPO COLASANTO (all'epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), Società UC SAMPDORIA Spa - (nota n. 1813/239 pf15-16 SP/qb del 9.8.2016).

1 - Il Deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale,

- il Sig. Osti Carlo per rispondere “della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Filippo Colasanto in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito del trasferimento del calciatore del Sig. Juan Ignacio Antonio dalla*

UC Sampdoria Spa alla Parma FC Spa dell'1.9.2011; il Sig. Osti, in particolare, lo stesso giorno 1.9.2014 riceveva dal Sig. Colasanto Mandato compilato e sottoscritto dallo stesso, costituente formalizzazione dell'incarico allo stesso conferito ed in corso di svolgimento, ma ometteva di far sottoscrivere lo stesso al legale rappresentante della Società ligure";

- il Sig. Colasanto Filippo, per rispondere "della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera professionale in favore della UC Sampdoria Spa in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito del trasferimento del calciatore del Sig. Juan Ignacio Antonio dal tal Società alla Parma FC Spa dell'1.9.2011; il Sig. Colasanto, in particolare, lo stesso giorno 1.9.2014 nonostante che per sua stessa ammissione stesse già svolgendo la propria attività nell'ambito del trasferimento del calciatore appena citato consegnava al Sig. Carlo Osti il mandato compilato e da lui sottoscritto affinché lo stesso fosse sottoscritto dal legale rappresentante della Società ligure";

- la Società UC Sampdoria Spa (d'ora in avanti, la "Sampdoria"), per rispondere "a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Carlo Osti".

2 – La difesa dei deferiti

I deferiti si sono costituiti depositando memorie.

In estrema sintesi, il Sig. Osti e la Sampdoria con un'unica memoria hanno eccepito da un lato l'irrelevanza sul piano disciplinare della vicenda, e da un altro lato, l'inesistenza di un rapporto di mandato tra la Società Sampdoria e il Colasanto.

Le difese del Colasanto, invece, nonostante riconoscano la veridicità dei fatti per come ricostruiti dalla Procura Federale, sostengono che il modulo Federale compilato dalla Società e sottoscritto dal Colasanto sarebbe idoneo a configurare un incarico scritto ex art. 16 del Regolamento Agenti anche in assenza di un'espressa sottoscrizione da parte di un rappresentante della Società, non essendo necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti. Inoltre, il Colasanto sostiene che comunque la condotta, avendo lo stesso agito in buona fede, non sarebbe passibile di sanzione.

Il patteggiamento

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i deferiti Carlo Osti e la Società UC Sampdoria Spa.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Carlo Osti e la Società UC Sampdoria Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Carlo Osti, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00); pena base per la Società UC Sampdoria Spa, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Filippo Colasanto.

3 – Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Filippo Colasanto.

Le difese di quest'ultimo, invece, hanno insistito per il proscioglimento e, in subordine, per l'applicazione della sanzione disciplinare di minor gravità prevista dal Regolamento di Giustizia.

4. – I motivi della decisione

Nel merito il deferimento è fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione in atti e dalle risultanze probatorie prodotte dalla Procura Federale emerge che il Sig. Filippo Colasanto ha agito in assenza di un incarico scritto debitamente firmato da un rappresentante della Società.

Né appaiono condivisibili le censure dedotte dalle difese del Colasanto.

In primis il modulo Federale compilato dalla Società e sottoscritto dal solo Colasanto non è sufficiente a integrare quanto richiesto dall'art. 16 del Regolamento Agenti.

La prefata disposizione, prescrive, infatti: *“un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una Società, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto un incarico scritto”*.

L'omessa sottoscrizione del titolare dell'organo investito di potere di rappresentanza della Sampdoria non consente di configurare l'esistenza di un formale incarico scritto, come prescritto dalla normativa richiamata.

Irrilevante appare, poi, la considerazione circa la non necessarietà della simultanea sottoscrizione dell'atto da parte dei contraenti. Nel caso di specie, infatti, non è in discussione la contestuale sottoscrizione dell'atto, avendo la Sampdoria omesso del tutto di firmare l'incarico.

Conseguentemente nel momento in cui il Sig. Colasanto ha prestato la propria attività in favore della Sampdoria (e, a onor del vero, anche successivamente), l'incarico scritto non esisteva.

In secundis non si possono condividere neppure le ulteriori argomentazioni delle difese del Sig. Colasanto secondo le quali non si concretizzerebbe una violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 19 del Regolamento Agenti, in quanto lo stesso nel caso di specie avrebbe agito secondo buona fede.

Il Regolamento Agenti sul punto è chiaro nel richiedere che l'agente possa prestare attività in favore di un giocatore o di una Società soltanto previo incarico scritto.

Tale prescrizione deve essere interpretata ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 del Codice Civile, secondo il quale *“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”*.

Ne consegue, dunque, che la professionalità e la diligenza richiesta agli agenti impone a quest'ultimi di non prestare la propria assistenza in favore di Società o calciatori in assenza di un incarico scritto, senza che possa in alcun modo essere richiamata la buona fede di un agente che operi senza rispettare la predetta obbligazione.

5. Sanzione

Per i fatti in contestazione, anche in ragione del complessivo comportamento del Sig. Filippo Colasanto, si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda € 6.000,00 (Euro seimila/00) nei confronti del Sig. Carlo Osti;
 - ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) nei confronti della Società UC Sampdoria Spa.
- Accoglie il deferimento proposto nei confronti del Sig. Filippo Colasanto, ed irroga a quest'ultimo la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno).

Il Presidente del TFN

Sez. Disciplinare
Cons. Roberto Proietti

“”

Pubblicato in Roma il 12 Ottobre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio